

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/469 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2019****che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia***[notificata con il numero C(2019) 2044]***(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/909/UE ⁽³⁾ della Commissione ha stabilito alcune misure di protezione che l'Italia deve adottare a seguito della presenza del piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) in alcune zone, inizialmente nelle regioni Calabria e Sicilia. In seguito agli sviluppi epidemiologici, tali misure sono attualmente limitate alla regione Calabria e la decisione di esecuzione 2014/909/UE è applicabile fino al 31 marzo 2019.
- (2) L'Italia ha notificato alla Commissione diverse nuove segnalazioni della presenza del piccolo coleottero dell'alveare in Calabria nella seconda metà del 2018 e ha inoltre comunicato nel febbraio 2019 che la situazione epidemiologica dimostrava il persistere di infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare in Calabria.
- (3) L'applicazione delle misure di protezione di cui alla decisione di esecuzione 2014/909/UE dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 21 aprile 2021, tenendo conto del fatto che il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che prevede misure di salvaguardia in caso di malattie animali, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/909/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/909/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 21 aprile 2021.»

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GUL 359 del 16.12.2014, pag. 161).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
